



Periodico informativo n. 05/2015

Split payment: ultimi chiarimenti

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, dal 1° Gennaio 2015, il particolare meccanismo definito split payment in virtù del quale si dispone che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia.

Premessa

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo meccanismo c.d. **split payment**, in base al quale per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'IVA non verrà più corrisposta al fornitore ma sarà versata all'Erario direttamente dall'Ente pubblico.

Si pone il problema della gestione contabile di tali operazioni, così da permettere una corretta gestione delle prossime liquidazioni IVA e dei prossimi pagamenti da parte della P.A.

Split payment

Si applica a tutti gli acquisti effettuati dagli enti pubblici elencati nel novellato art. 17 -ter, D.P.R. 633/1972

Sono esclusi gli acquisti per i quali l'ente è debitore d'imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Da quando si applica lo split payment?

Il meccanismo dello split payment, come chiarito dal MEF con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015 (che anticipa il decreto attuativo attualmente in fase di definizione), si applica alle operazioni **fatturate a partire dal 1° gennaio 2015**, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

Di conseguenza, lo **split payment**:

- **non si applica** alle operazioni **fatturate entro il 31.12.2014**, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
- **si applica** alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Split payment

Non si applica

↳ Alle operazioni **fatturate entro il 31.12.2014**

Si applica

↳ Alle operazioni **fatturate a partire dal 1° gennaio 2015**

La gestione delle operazioni

Per quanto riguarda la **gestione contabile delle operazioni**, il fornitore emetterà fattura, per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell'IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).

Fac simile fattura

Alfa Srl		Spett.le Comune xxx	
 Fattura n. x del xx xxx 2015			
Si rimette fattura per xxxxxxxxx			
Imponibile:	Euro 10.000,00		
Iva (22%):	Euro 2.200	<i>Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72</i>	
Totale Fattura:	Euro 12.200,00		
Netto a pagare:	Euro 10.000,00		

Come si evince dall'esempio proposto, nella fattura andrà indicata l'IVA (con apposita dicitura per lo split payment) ma questa andrà stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta dall'Ente al fornitore, ma sarà versata all'Erario direttamente dall'ente pubblico.

L'IVA esposta in fattura andrà registrata nel registro IVA vendite ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica.

L'imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un'apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l'ente pubblico.

Crediti verso Comune di Roma	a	<i>Diversi</i>	12..200	
		Ricavi da servizi		10.000
		Iva – Split payment		2.200

Iva – Split payment	a	Crediti verso Comune di Roma	2.200	2.200
---------------------	---	------------------------------	-------	-------

o

<i>Diversi</i>	a	<i>Diversi</i>		
Crediti verso Comune di Roma			10.000	
Storno Iva – Split payment			2.200	
		Ricavi da servizi		10.000
		Iva – Split payment		2.200

Le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell'esigibilità differita di cui all'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; per tali ultime operazioni all'atto dell'incasso sarà necessari esclusivamente registrare il sorgere del debito IVA e stornare il conto IVA a debito differita.

Iva a debito differita	a	Iva – a debito	xxx	xxx
------------------------	---	----------------	-----	-----

Flavia Valmorra - Roberto Garavini

Ravenna, 16 gennaio 2015